

P7_TA(2012)0418

Attuazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (2012/2037(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0343/2012),
- A. considerando che l'apertura dei mercati nazionali per l'importante settore economico rappresentato dal credito al consumo, il rafforzamento della concorrenza, le misure contro livelli diversi di protezione dei consumatori, l'eliminazione delle potenziali distorsioni della concorrenza tra gli operatori di mercato nonché il miglioramento del mercato interno sono priorità politiche dell'Unione europea e sono nell'interesse dei consumatori e dei creditori;
- B. considerando che la direttiva sul credito ai consumatori, che prevede un'armonizzazione definitiva mirata su cinque sottosectori, lasciando agli Stati membri margini di manovra limitati, in particolare per quanto riguarda i diversi approcci in materia di recepimento, ha consentito di istituire un quadro giuridico europeo comune per la protezione dei consumatori;
- C. considerando tuttavia che vi sono ancora ostacoli di tipo giuridico e pratico;
- D. considerando che, come risulta dallo studio del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, alcune disposizioni specifiche della direttiva – ad esempio l'articolo 5 sulle informazioni precontrattuali – non hanno conseguito l'armonizzazione auspicata delle norme nazionali in materia di protezione dei consumatori a causa di differenze di interpretazione e attuazione negli Stati membri;
- E. considerando che, a causa del breve tempo a disposizione e delle numerose e importanti modifiche giuridiche da apportare, non tutti gli Stati membri hanno proceduto al recepimento nei tempi previsti o, in alcuni casi, in modo del tutto corretto;
- F. considerando che, in base alle statistiche effettuate, il numero di crediti al consumo contratti a livello transfrontaliero non è aumentato in seguito all'entrata in vigore della presente direttiva, e che ciò potrebbe essere spiegato da vari fattori come la lingua, ma anche dai gravi problemi che colpiscono il settore finanziario e dalla mancanza di informazioni sufficienti per i consumatori sulle opportunità di credito al consumo transfrontaliero e sui diritti che i consumatori hanno nel concludere tali contratti;
- G. considerando che prassi adeguate relative alla protezione dei consumatori nel settore del credito svolgono un ruolo significativo nel garantire la stabilità finanziaria e che la volatilità dei tassi di cambio crea rischi significativi per i consumatori, specie in periodi di crisi finanziaria;
- H. considerando che livelli eccessivi di prestiti ai consumatori in valuta estera hanno

aumentato i rischi e le perdite a carico delle famiglie;

- I. considerando che il 21 settembre 2011 il Comitato europeo per il rischio sistemico ha adottato un'importante raccomandazione sui prestiti in valuta estera (CERS/2011/1);
- J. considerando che, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva, la Commissione dovrà avviare una procedura di revisione relativa a taluni aspetti della direttiva e che a tal fine essa ha già commissionato uno studio;
- K. considerando che il Parlamento ritiene molto importante essere informato in merito alle diverse fasi ed all'esito della revisione e disporre della possibilità di esprimere il suo parere;
 1. plaude al fatto che la Commissione abbia già avviato, in vista della revisione della direttiva, uno studio sugli effetti della stessa sul mercato interno e sulla tutela dei consumatori, al fine di valutarne l'impatto a livello transfrontaliero, e loda il notevole lavoro svolto dalla Commissione, dai legislatori nazionali e dagli istituti di credito;
 2. sottolinea che un miglioramento dei mercati transfrontalieri del credito al consumo apporterebbe un valore aggiunto europeo in termini di potenziamento del mercato interno; ritiene che tale obiettivo potrebbe essere conseguito, tra l'altro, mediante una migliore informazione dei consumatori in merito alla possibilità di ottenere crediti al consumo in altri Stati membri ed in merito ai diritti di cui godono i consumatori nel concludere tali contratti;
 3. nota che il credito al consumo transfrontaliero rappresenta meno del 2% del mercato globale del credito al consumo e che il 20% circa di tali crediti sono sottoscritti online;
 4. sottolinea che uno degli obiettivi della direttiva è di garantire la disponibilità di informazioni – agevolando così il funzionamento del mercato unico anche nel settore dell'erogazione di prestiti – e che è pertanto necessario valutare se il numero dei contratti di credito transfrontalieri è in crescita;
 5. ritiene che le disposizioni relative alle informazioni precontrattuali, le spiegazioni previste all'articolo 5, paragrafo 6, e la valutazione del merito creditizio di cui all'articolo 8 svolgano un ruolo importante nel migliorare la consapevolezza dei consumatori sui rischi inerenti ai prestiti in valuta estera;
 6. chiede tuttavia che le autorità di vigilanza impongano agli istituti finanziari di fornire ai consumatori spiegazioni personalizzate, complete e facilmente comprensibili riguardo ai rischi inerenti ai prestiti in valuta estera e riguardo all'impatto sulle rate di rimborso, che può derivare da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il consumatore è domiciliato nonché da un aumento del tasso di interesse estero; ritiene che tali spiegazioni debbano essere fornite prima della firma di qualsiasi contratto;
 7. prende atto delle preoccupazioni sollevate in alcuni Stati membri in merito alla modalità in cui le informazioni precontrattuali sono presentate ai consumatori attraverso il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", la cui natura tecnica si ripercuote sulla capacità dei consumatori di capirlo efficacemente; ritiene che l'efficacia di tale modulo dovrebbe essere un aspetto importante nella valutazione dell'impatto della direttiva eseguita dalla Commissione;

8. accoglie con favore l'operazione di controllo "SWEEP" attuata dalla Commissione nel settembre 2011, da cui è emerso che il 70% dei siti web degli istituti finanziari controllati aveva omesso informazioni importanti nella pubblicità o nelle offerte e presentava i costi in modo fuorviante, ed invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per rimediare a tale problema; osserva, a tale riguardo, che le norme relative agli esempi rappresentativi talvolta non sono applicate come prescritto e che è quindi necessario un miglioramento;
9. chiede che le pratiche pubblicitarie e di commercializzazione degli istituti finanziari siano rigorosamente controllate onde evitare informazioni ingannevoli o errate a livello della pubblicità o della commercializzazione dei contratti di credito;
10. rileva che alcuni Stati membri hanno sfruttato la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione ad altri prodotti finanziari, senza che ciò abbia determinato incongruenze nell'applicazione della direttiva;
11. sottolinea che le disposizioni giuridiche dovrebbero riflettere le normali prassi e le esigenze del consumatore e dell'imprenditore medio e non costituire la risposta a pochi casi di violazione delle norme, tale da rendere le informazioni fornite al consumatore meno comprensibili, trasparenti e comparabili;
12. è del parere che una maggiore quantità di disposizioni non si traduce automaticamente in un livello più alto di tutela dei consumatori e che una quantità eccessiva di informazioni rischia di confondere i consumatori inesperti invece di aiutarli; riconosce, a tale riguardo, la consulenza, l'assistenza e la competenza finanziaria fornite dalle associazioni di consumatori ed il loro ruolo potenziale nella ristrutturazione del credito a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
13. chiede che i consumatori abbiano il diritto di essere informati dei costi dei servizi ausiliari nonché del loro diritto di acquistare detti servizi, ad esempio un'assicurazione, da fornitori alternativi; ritiene che gli istituti finanziari debbano essere tenuti a operare una distinzione fra tali servizi e relativi oneri e quelli attinenti al prestito in capitale, nonché a precisare quali servizi siano essenziali per la dilazione del prestito e quali a totale discrezione del mutuatario;
14. ritiene che occorra esaminare con maggiore attenzione le difficoltà che potrebbero insorgere nell'esercizio del diritto di recesso nel caso di contratti collegati; sottolinea l'importanza di rendere i consumatori consapevoli del fatto che, qualora esercitino il diritto di recesso da un contratto in cui il fornitore o il prestatore di servizi riceve direttamente l'importo corrispondente dal creditore mediante un contratto accessorio, il consumatore non è tenuto a pagare alcuna tassa, commissione o spesa in relazione al servizio finanziario fornito;
15. chiede alla Commissione di valutare la portata della mancata conformità con gli obblighi di informazione nei contratti in cui gli intermediari non sono vincolati da obblighi di informazione precontrattuale, al fine di stabilire come proteggere al meglio i consumatori in tali situazioni;
16. reputa che si debba prestare particolare attenzione alle norme complesse che disciplinano il rimborso anticipato;
17. ritiene che, prima di qualsiasi modifica dei tassi di interesse, occorra avvertire i consumatori

lasciando loro tempo sufficiente per verificare il mercato e cambiare creditore prima che le modifiche abbiano effetto;

18. rileva che occorre migliorare l'interpretazione dell'espressione "esempio rappresentativo";
19. sottolinea che occorre garantire una metodologia uniforme di calcolo del tasso annuo effettivo globale, chiarire i punti poco chiari ed assicurare la coerenza con tutti gli altri strumenti giuridici;
20. invita gli Stati membri a garantire che alle autorità di vigilanza nazionali siano attribuiti tutti i poteri e le risorse necessari per adempiere ai loro compiti; chiede che le autorità di vigilanza nazionali monitorino la conformità con le disposizioni della direttiva e le applichino in modo efficace;
21. sottolinea che, nello stabilire i termini di recepimento in futuro, è necessario prestare maggiore attenzione alle modifiche al diritto nazionale che la procedura di recepimento comporta;
22. chiede agli Stati membri di estendere l'attuale livello di protezione dei consumatori al credito, incluso il credito a breve termine, fornito attraverso Internet, mediante servizi di messaggi brevi (SMS) o altri mezzi di comunicazione a distanza, che sono sempre più frequenti sul mercato del credito al consumo, relativo a importi inferiori alla soglia di 200 EUR e attualmente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva;
23. sottolinea che attualmente non vi sono motivi per una revisione della direttiva, ma che invece ci si dovrebbe adoperare affinché essa sia recepita e applicata correttamente;
24. reputa che, per incoraggiare un recepimento completo e corretto, occorra valutare l'impatto effettivo e concreto della direttiva prima che la Commissione proponga emendamenti eventualmente necessari; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione della direttiva e una valutazione completa del suo impatto in relazione alla protezione dei consumatori, tenendo conto delle ripercussioni della crisi finanziaria e del nuovo quadro giuridico dell'UE in materia di servizi finanziari;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.